


COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

 L'anno **duemilaventi**
 del mese di **settembre**

 addì **nove**
 alle ore **19:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **straordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Facchini Josehf	X		10.	Maccarinelli Paride	X	(da remoto)
2.	Zobbio Giacomo	X		11.	Versace Marco	X	(da remoto)
3.	Bugatti Anna	X	(da remoto)	12.	Sigurtà Mauro	X	(da remoto)
4.	Mori Teresa	X	(da remoto)	13.	Zobbio Ruggero Fabio	X	(da remoto)
5.	Rinaldi Adriano	X	(da remoto)	14.	Ghidini Elena	X	(da remoto)
6.	Canzoneri Paola	X	(da remoto)	15.	Zani Matteo	X	(da remoto)
7.	Gnali Pietro	X	(da remoto)	16.	Strapparava Anna	X	(da remoto)
8.	Lorenzi Sergio	X	(da remoto)	17.	Becchetti Francesco	X	(da remoto)
9.	Leo Mariacristina	X	(da remoto)				

Totale 17 0

 Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

La partecipazione da remoto, in videoconferenza. È effettuata mediante il software Zoom.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Zobbio Giacomo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

Al momento della trattazione del punto n. 7 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. //

Consiglieri presenti: n. 17 su 17

La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software Zoom.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente Giacomo Zobbio**, che presenta il punto 7 all'ordine del giorno avente ad oggetto "TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Serena Moretti**;

Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale:

Consigliere Matteo Zani;

Assessore Serena Moretti;

Consigliere Matteo Zani;

Assessore Serena Moretti;

Consigliere Elena Ghidini;

Consigliere Matteo Zani;

Assessore Serena Moretti;

Consigliere Elena Ghidini;

Consigliere Mauro Sigurtà;

Consigliere Matteo Zani;

Assessore Annamaria Sonia Peli;

Consigliere Ruggero Fabio Zobbio;

Consigliere Paola Canzoneri;

Consigliere Ruggero Fabio Zobbio;

Sindaco Josef Facchini;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell'art. 29 penultimo comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell'odierna seduta;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la proposta di votazione da parte del **Presidente** e preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 11 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco,), contrari n. 6 (Ghidini Elena, Zani Matteo, Becchetti Francesco, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero Fabio), astenuti n. 0, espressi nella forma sopra descritta da n. 17 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - ✓ "A" Determinazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2020

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del **Presidente** che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole votazione, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 11 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco,), contrari n. 6 (Ghidini Elena, Zani Matteo, Becchetti Francesco, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero Fabio), astenuti n. 0, espressi nella forma sopra descritta da n. 17 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Servizi Finanziari
Servizio: Tributi
Assessore proponente: Serena Moretti
A.P.O. competente: Roberta Guerini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, fissando nel contempo lo slittamento delle scadenze esclusivamente per l'anno in corso.

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26/09/2013;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022,
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 70 del 11/11/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e la Deliberazione Consiliare n. 84 del 23/12/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione –finanziario 2020/2022;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2020 di approvazione del Piano della Performance e del Piano Obiettivi 2020/2022;
- ✓ l'articolo 1 della Legge n. 147 del 23 dicembre 2013 di costituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Viste le seguenti disposizioni:

- ✓ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento": con il presente si approvano le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 e relative scadenze;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Visto, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n.444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che gli avvisi di pagamento dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 nei commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte come sopra evidenziati;

Viste la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19", e la deliberazione di Arera n.158/2020 del 5/5/2020 avente ad oggetto: "adozione di misure urgenti a tutele delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid 19";

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà,

di essere più vicino al cittadino e di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Ritenuto opportuno introdurre riduzioni, per il solo anno 2020, finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Dato atto che, per quanto concerne le utenze domestiche, le specifiche agevolazioni sono già disciplinate dal regolamento TARI in vigore;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le riduzioni volte a diminuire il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche sono i seguenti:

- quota variabile ridotta nella misura del 25% per tutte le attività;
- quota fissa:
 - 1) ridotta in proporzione ai periodi di chiusura obbligatori, collegati a codici Ateco già individuati da disposizioni governative;
 - 2) ridotta in proporzione ai periodi di chiusura come dichiarati dagli utenti chiamati alla compilazione di un questionario richiesto dall'Amministrazione Comunale, in quanto non facenti parte di codici Ateco elencati nei D.PCM emanati durante l'emergenza Covid;

Verificato che le riduzioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 242.613,11=;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse a carico del bilancio comunale, diverse dal prelievo sui rifiuti, le quali avranno autonoma autorizzazione di spesa, assicurando quindi gli equilibri di bilancio;

Preso atto che le suddette agevolazioni rispettano i contenuti dell'art. 54 del D.L. 34/2020;

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 2, con scadenza al 31 maggio e 30 novembre, verranno così modificate per l'anno 2020:

- rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30 settembre;
- rata n. 2, a conguaglio del rimanente 50%, con scadenza al 2 dicembre;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Visto, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.);

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Rilevato pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF, il quale è la base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.2/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Considerato, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, prorogato al 30 settembre con D.L. 34/2020 art.138;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

Rilevato che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali, regolamentari e tariffarie, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I suddetti termini sono rispettivamente prorogati al 16 novembre e al 31 ottobre per il solo anno 2020 (comma 3-bis art.106 D.L.34/2020 convertito in legge n.77 del 17/7/2020);

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta sia i coefficienti che le tariffe adottate per la tassa sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2020;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare le nuove tariffe della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2020 come da allegato prospetto "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che riporta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del D.P.R. n.158/1999, con scostamento dei valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50 per cento, per alcune categorie di attività, ai sensi della vigente normativa;
3. di fissare al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L., per l'emissione degli avvisi di pagamento della tassa rifiuti e per poter inoltre rispettare i termini di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale.

Allegati:

"A" Determinazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2020

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Zobbio Giacomo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **1025**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **14 settembre 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **09 ottobre 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
